

Accertamento da parametri: lo svolgimento discontinuo delle attività e la posizione di pensionato giustificano il mancato adeguamento

*Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione I - Sentenza (CTR) n. 77
del 19 aprile 2006*

Presidente: Varrone, Relatore: Lunerti

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari - Risultanze dell'applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) - Natura - Presunzione grave, precisa e concordante - Presunzione *iuris tantum* - Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova da parte del contribuente dello svolgimento discontinuo dell'attività e della condizione di pensionato ENPALS - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento - Art. 3, commi da 181 a 189, L. 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. I riunita con l'intervento dei Signori: Varrone Claudio (Presidente), Lunerti Franco (Relatore), Panzini Giuseppe (Giudice) ha emesso la seguente

Sentenza

- sull'appello n. ---/2005 depositato il 28/06/2005
- avverso la sentenza n. 82/60/2004

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma

proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Roma ---

controparte: B.P.

difeso da: R.R.

Atti impugnati: Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF 1996 CSSN/CSE

Oggetto della domanda, Svolgimento del processo

B.P. ricorre contro accertamento II.DD. e relativa cartella di pagamento per l'anno 1996, emesso dall'Ufficio delle Entrate di Roma --- sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alla legge 549/95 come previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (in "*Finanza & Fisco*" n. 19/96, pag. 1942).

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso, ritenendo non giustificato l'utilizzo dei parametri all'attività di spettacolo svolta dal ricorrente ed avente carattere di discontinuità.

Propone appello l'Ufficio delle Entrate di Roma --- insistendo sulla legittimità dell'applicazione dei parametri induttivi, chiedendo quindi la conferma dell'accertamento. Si costituisce il ricorrente insistendo sulla circostanza dello svolgimento discontinuo dell'attivi-

tà, peraltro coincidente con la posizione di pensionato ENPALS, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Motivi

L'accertamento e la cartella impugnati traggono origine dall'adeguamento dei compensi dichiarati dal contribuente ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189 della legge 546/95 e dall'art. 3, comma 125 della legge 662/96.

L'art. 3, comma 185, della legge 549/95, prevede l'inapplicabilità dell'accertamento nei confronti dei contribuenti, che per gli anni 1995 e seguenti provvedono ad adeguare i loro ricavi e compensi ai parametri previste dal comma 184, dovendosi perciò intendere che i dati derivanti dall'applicazione dei parametri siano una sorta di *minimum* per i contribuenti che si trovino nelle condizioni in essi indicate in mancanza del quale l'amministrazione procede ad accertamento che riporti le risultanze in linea con quelle derivanti dai parametri stessi. **L'accertamento così operato è di natura induttiva, fondato su presunzioni gravi precise e concordanti a favore dell'amministrazione, che assurgono al rango di presunzioni *iuris tantum*, ammettendo la proposizione di idonea prova contraria da parte del soggetto accertato.** Il legislatore ha così definito un meccanismo di determinazione reddituale del tutto nuovo, nel dichiarato intento di iniziare un nuovo capitolo nella lotta all'evasione contro le categorie da sempre considerate più pericolose dal punto di vista fiscale: piccoli e medi imprenditori e lavoratori autonomi.

Di tutta evidenza risulta, conseguentemente, l'importanza dello strumento messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Strumento di cui si potrà discutere la bontà e l'opportunità, anche in relazione all'inversione dell'onere della prova, che con esso si realizza, a sfavore del contribuente, al quale la legge riserva la facoltà di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività, ma di cui non può disconoscersi l'efficacia, sotto il profilo della semplificazione dei problemi operativi degli Uffici accertatori, quanto alla determinazione del reddito o dei componenti reddituali.

Non esiste pertanto alcun vincolo, per il contribuente titolare di reddito o volume di affari inferiore a quello determinabile induttivamente, a dichiarare un reddito o volu-

me d'affari almeno pari a quello determinabile attraverso i coefficienti, purché riesca a fornire le prove dell'effettivo conseguimento del minor reddito o dello svolgimento del minor volume d'affari per essere in grado di contrastare efficacemente l'accertamento emesso nei suoi confronti.

Tale possibilità, riconosciuta dalla norma, sussiste quando, per circostanze eccezionali rispetto alla normalità economica per il tipo di attività svolta, il contribuente non è in grado di raggiungere quei livelli di volume d'affari e reddito.

Il fatto che i parametri nascano da valutazioni statistiche non significa che sia stato preso a parametro il valore medio, sono infatti stati determinati valori minimi di volume d'affari o di reddito per ciascuna categoria produttiva, tenendo conto dell'avviamento, dei beni strumentali, degli acquisti di merci e materie prime, della forza lavoro impiegata, del luogo di esercizio dell'attività e di eventuali andamenti stagionali. Si tratta quindi di valori, per quanto possibili, aderenti alla realtà.

Nella specie il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento di attività discontinua di spettacolo che non è possibile pianificare e per la quale non è quindi possibile fare riferimento ad elementi di costo fissi ed infatti i dati contabili del ricorrente sono privi degli elementi organizzativi continuativi come magazzini, attrezzature, dipendenti ed utenze. Inoltre il ricorrente risulta essere da anni pensionato ENPALS e la circostanza rende del tutto plausibile l'eccezione di marginalità dello svolgimento dell'attività libero professionale che ha dato luogo all'accertamento e di conseguenza fa venire meno la gravità precisione e concordanza delle presunzioni a base dello stesso. In effetti i parametri utilizzati, della cui congruità, non vi è motivo di dubitare, come esposto in precedenza, si attagliano ad attività professionali e commerciali svolte a tempo pieno e non, come nella specie, con sicuro carattere di discontinuità. Di conseguenza l'accertamento impugnato deve essere annullato per mancanza dei presupposti probatori, confermando in tal modo quanto già deciso dai giudici di *prime cure*.

Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.